

COMUNE DI RUDA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI COMUNITA' DEL COMUNE DI RUDA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13/02/2023

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento persegue il fine di applicare i principi di sussidiarietà, coinvolgimento e di partecipazione

attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità comunitaria nel Comune di Ruda.

2. Il presente regolamento promuove forme di cittadinanza attiva e di partecipazione attraverso iniziative volte a favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del volontariato e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica di liberi cittadini iscritti all'Albo Comunale dei Volontari di Comunità, per lo sviluppo, il miglioramento e la diffusione dei servizi comunali.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Volontariato di Comunità, ai fini del presente regolamento è svolto in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo 3.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle associazioni ed organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.

Art. 3 - Identificazione delle attività e loro finalità

1. Il volontariato di Comunità è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

2. Il volontariato di Comunità possiede finalità a carattere sociale, civile e culturale.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il volontariato di Comunità si può concretare nelle seguenti attività: tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, delle strade “bianche” interpoderali, delle aree esterne delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri; tutela e valorizzazione del patrimonio e dei beni comunali; educazione e difesa ambientale; supporto presso la biblioteca comunale e strutture didattiche; assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici. Tutte queste attività potranno essere svolte anche in collaborazione con gli organi competenti: Polizia Comunale, Protezione Civile, personale comunale e scolastico.

Art. 4 - Modalità di accesso

1. Gli interessati allo svolgimento di attività di volontariato di Comunità devono presentare domanda di iscrizione indicando i dati anagrafici, l'attività che intendono svolgere, le disponibilità temporali, le modalità di esercizio e l'accettazione del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta tutti i maggiorenni che abbiano idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività da accertarsi con le modalità di legge.
3. Non è necessario essere residenti nel Comune di Ruda.

Art. 5 - Albo comunale dei volontari

1. Presso l'ufficio Segreteria del Comune di Ruda è istituito l'Albo comunale dei Volontari di Comunità cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e posseggano i relativi requisiti.

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato comunale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto riferibile al lavoro dipendente.
2. I volontari non possono occupare in alcun modo posti vacanti nella dotazione organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari ai sensi del presente regolamento non comporta la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Art. 7 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo e giubbino catarifrangente giallo con la scritta in blu "COMUNE DI RUDA - VOLONTARIO DI COMUNITA'".
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, secondo una programmazione di massima, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Ruda.
5. Il volontario non rappresenta l'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal competente ufficio comunale e dal Consigliere Comunale delegato dal Sindaco, essi devono:

- a) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- b) verificare i risultati delle attività;
- c) recepire le segnalazioni dei volontari e indicare i tempi di svolgimento dei vari compiti

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Il Comune verifica il possesso o, se necessario, fornisce ai volontari a sua cura e spese adeguata formazione relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione nei termini di cui al decreto legislativo 81/2008.
2. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. Il Comune provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.
4. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari.
5. I dati personali del volontario sono trattati ai soli fini dell'esecuzione del presente regolamento ai sensi di legge.

Art. 10 – Mezzi e attrezzature

1. I volontari possono svolgere la loro attività con mezzi operativi di proprietà degli stessi e senza che il Comune provveda a rimborsi di spesa per la loro utilizzazione o per danni ai mezzi medesimi.
2. Il Comune, ove ritenuto, può fornire ai volontari i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio. Le attrezzature fornite dal Comune devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. La consegna delle attrezzature avviene con formale verbale e il consegnatario ne è custode e responsabile fino a discarico.

Art. 11 – Rinuncia, sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Il volontario può in qualsiasi momento rinunciare al servizio civico, con conseguente cancellazione dall'Albo o sospendere temporaneamente la propria collaborazione.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - d) il Comune non ritenga più opportuna l'attività del volontario.

3. È facoltà del Comune disporre la cancellazione del volontario dall'Albo dei Volontari di Comunità qualora, a giudizio incontestabile del competente responsabile, sussistano gravi motivi che impediscano la prosecuzione dell'iscrizione.